

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 dicembre 2002, n. 0383/Pres.

Regolamento per la ripartizione dei contributi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 ai soggetti gestori dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della medesima legge.

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di ripartizione dei contributi previsti dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della medesima legge.

Art. 2
(*Destinatari degli interventi*)

1. Destinatari dei contributi di cui all'articolo 1 sono gli Enti gestori degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h) e comma 7 della legge regionale 41/1996, individuati ai sensi di quanto disposto dal comma 2, lettera b) dell'articolo stesso e dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17.

Art. 3
(*Criteri e modalità di riparto*)

1. Le risorse disponibili sono ripartite secondo le seguenti modalità:
- a) una quota pari all'8% delle risorse è assegnata in base alla popolazione residente in ogni singolo Comune;
 - b) una quota pari al 2% delle risorse è assegnata in base all'estensione territoriale dei singoli Comuni;
 - c) una quota pari al 5% delle risorse è assegnata in base al numero degli utenti continuativi nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo dei servizi di inserimento lavorativo di cui alla legge regionale 17/1994 richiamati dall'articolo 6, comma 7 della legge regionale 41/1996;
 - d) una quota non superiore all'85% delle risorse è assegnata in base al numero degli utenti continuativi dei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni e dei servizi residenziali di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, tenuto conto dei costi riconosciuti in base a quanto indicato nell'allegato al presente Regolamento;

e) una quota non superiore al 5% delle risorse è assegnata in base al numero degli utenti che si prevede di inserire in servizi previsti all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) di nuova istituzione sino ad un massimo dell'80% dei costi riconosciuti di cui alla lettera d) e tenuto conto dei mesi di attivazione dei servizi stessi.

2. I costi di cui al comma 1, lettera d) sono aggiornati annualmente in base al tasso d'inflazione programmata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per accedere ai contributi di cui all'articolo 1, redatte secondo quanto disposto dall'articolo 20, comma 5 della legge regionale 41/ 1996, devono essere presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5

(Rendicontazione)

1. La rendicontazione deve essere effettuata ai sensi di quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della legge regionale 7/2000 e nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Il presente Regolamento si applica anche per la ripartizione dei contributi per l'anno 2002.

2. Per l'anno 2002 al fine di assicurare il mantenimento dei servizi, ai beneficiari di cui all'articolo 2 sono comunque garantiti, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, gli importi assegnati nell'anno 2001.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 3, comma 1, lettera d).
Costi riconosciuti

A) legge regionale 41/1996 - articolo 6, lettere e) ed f)
 - Centri socio-riabilitativi ed educativi diurni

1. costo annuo per ogni singolo utente per un servizio di 7 ore giornaliere per 220 gg./anno (possono essere computate max. 5 gg. di aggiornamento/formazione/programmazione)
 - rapporto operatore:utente 1:2 euro 22.600,00

2. costo giornaliero per ogni singolo utente che usufruisce di un prolungamento orario giornaliero di almeno 2 ore oltre le 7 ore di cui al punto 1. Tetto massimo di giornate con prolungamento orario considerabili per ogni Ente gestore:
 - (n. utenti in carico x 220 gg.) : 5; euro 24,00

3. costo giornaliero per ogni singolo utente che usufruisce di giornate di servizio (minimo 5 ore) ulteriori rispetto alle 220 di cui al punto 1. Tetto massimo di giornate considerabili per ogni Ente gestore:
 - (n. utenti in carico x 90 gg.) : 2; euro 103,00

4. costo a pernottamento per ogni singolo utente che usufruisce di soggiorni vacanza. euro 51,00

I costi riconosciuti di cui ai punti 1, 2 e 3 sono diminuiti in misura pari al 5% per ogni 0,1 di scostamento (arrotondato + o - 0,05) dal rapporto operatore utente individuato al punto 1 (es. 1 operatore per 2,1 utenti = -5%; 1 operatore per 2,5 utenti = -25%).

B) legge regionale 41/1996 - articolo 6, lettera g) e h - Soluzioni abitative protette e centri residenziali

1. Costo annuo per ogni singolo utente che usufruisce di un servizio residenziale sulle 24 ore con un rapporto operatore:utente 1 : 0,8 euro 55.000,00

2. Costo annuo per ogni singolo utente che usufruisce di un servizio residenziale sulle 24 ore con un rapporto operatore:utente 1 : da 0,81 a 1,4 euro 44.000,00

3. Costo annuo per ogni singolo utente che usufruisce di un servizio residenziale sulle 24 ore con un rapporto operatore:utente 1 : da 1,41 a 2 euro 32.000,00

4. Costo annuo per ogni singolo utente che usufruisce di un servizio residenziale sulle 16/18 ore con un rapporto operatore:utente 1 : 1,4 euro 41.000,00
5. Costo annuo per ogni singolo utente che usufruisce di un servizio residenziale sulle 16/18 ore con un rapporto operatore:utente 1 : da 1,41 a 2 euro 30.000,00
6. Costo annuo per ogni singolo utente che usufruisce di un servizio residenziale sulle 16/18 ore con un rapporto operatore:utente 1 : da 2,01 a 3 euro 25.000,00